



AZIENDA OSPEDALIERA – UNIVERSITA' DI PADOVA DAIS per la SALUTE DELLA DONNA E DEL BAMBINO CLINICA DI ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA

Direttore Prof. Giuseppe BASSO



REGIONE VENETO
AZIENDA OSPEDALIERA - UNIVERSITÀ DI PADOVA
D.A.I.S. PER LA SALUTE DELLA DONNA E DEL BAMBINO
U.O.C. CLINICA DI ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA
Direttore : Prof. Giuseppe Basso



LEGGI A TUTELA DEL PAZIENTE ONCOLOGICO

Legge 118/1971 - Legge 295/90

Consente, anche alle persone con patologia oncologica, di accedere ai benefici che lo Stato prevede per i cittadini che subiscono la riduzione parziale o totale della capacità lavorativa o, **se minori**, l'incapacità a svolgere compiti e funzioni propri della loro età.

Legge 104/1992

Consente anche alle persone affette da patologia oncologica i benefici previsti in caso di riconoscimento dello stato di handicap, o handicap grave.

Legge 80/2006

Prevede all'art. 6 alcune modifiche all'applicazione della normativa riguardante gli accertamenti di Invalidità Civile e dello stato di Handicap, garantendo tempi più rapidi per l'accesso ai benefici connessi al giudizio espresso dalla Commissione.

PERMESSI LAVORATIVI (art. 33, Legge 104/1992)*

Ai parenti ed affini fino al 3° grado che assistono in modo continuativo ed esclusivo la persona riconosciuta in stato di handicap grave spettano:

- un permesso retribuito di 3 giorni al mese. La concessione non spetta in caso di ricovero a tempo pieno;
- Congedi retribuiti di due anni previsti dall'art. 4 comma 4bis, Legge 53/2000.

TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

I commi 2 e 3 del predetto art. 12 bis del D.lgs n.61/2000 attribuiscono, inoltre, ai familiari delle persone affette da patologia oncologica, un titolo preferenziale rispetto agli altri lavoratori nel mutamento dell'orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per consentire loro di prendersi cura del congiunto.

